



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CREMONA

in persona del Giudice del Lavoro [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Pia  
Vigilante, Dario Belluccio e Maria Cristina Paolillo

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

Come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore lavora alle dipendenze della [REDACTED] S.R.L. - IMPRESA  
SOCIALE (di seguito [REDACTED], per brevità) dall'1.09.2002.

Egli è inquadrato nel II livello del C.C.N.L. Formazione Professionale.

Con questo giudizio ha chiesto di condannare la [REDACTED] a risarcirgli:

i danni non patrimoniali provocati da asserite condotte mobbizzanti;

i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati da un asserito demansionamento.

Le due domande si fondano, in realtà, su identici fatti costitutivi, in quanto l'unica  
condotta mobbizzante descritta dall'attore nel ricorso è il demansionamento.

Nel ricorso l'attore ha riferito:

di essere stato assunto come operatore tecnico organizzativo e di essere stato  
impiegato nel laboratorio di legatoria;

Sent. N. [REDACTED]

Cont. N. [REDACTED]

Cron. N. [REDACTED]

Fatta scheda il \_\_\_\_\_

Fatto avviso il \_\_\_\_\_

di avere successivamente conseguito il diploma di dirigente di comunità;  
di avere svolto nel periodo dal 2004 al 2006 – ancorché in via non continuativa – le mansioni superiori di Formatore - Tutor, corrispondenti al V livello del C.C.N.L. Formazione Professionale;  
di essere stato inserito nell'organigramma aziendale come tutor e di avere ottenuto il "certificato di idoneità alla mansione di Tutor";  
di essere stato demansionato a partire dall'anno 2007;  
di non avere più svolto né le mansioni di Tutor né quelle di operatore tecnico organizzativo, di essere rimasto per lo più inattivo.

Ai sensi dell'art. 2697 c.c. era onere dell'attore provare le circostanze narrate nel ricorso.

Durante l'istruttoria sono stati esaminati ben 7 testimoni indicati dall'attore (C. M., P., L., C., B., Z. e C.).

Nessuno di loro ha confermato che l'attore svolse tra il 2004 ed il 2006 le mansioni di Tutor (né Tutor d'aula né Tutor d'azienda).


Alcuni testimoni (C., L. e F.) hanno riferito che l'attore prestava saltuariamente assistenza in aula a studenti disabili (in presenza del docente), vigilando che non si distraessero ed aiutandoli a fare i compiti assegnati dal docente; curava il trasporto del proiettore in aula o faceva le fotocopie chieste dai docenti.

Tali attività hanno, tuttavia, ben poco a che vedere con quelle analiticamente descritte nella declaratoria contrattuale del Tutor.

In particolare, il Tutor d'aula compila i libretti formativi, tiene i rapporti con le famiglie degli studenti, assiste alle lezioni, partecipa al collegio docenti, tiene i rapporti con i docenti e verifica i programmi che vengono svolti.

Nel ricorso l'attore ha riferito di avere conseguito il "certificato di idoneità alla mansione di tutor".

Senonché tale certificato altri non è che il giudizio di *idoneità fisica* alla mansione espresso dal medico competente in occasione delle visite mediche annuali (vedi i docc. 18, 19, 19A e 19B prodotti dall'attore).



La testimone **[redacted]**, medico competente della **[redacted]**, ha, inoltre, chiarito che "ai fini della sorveglianza sanitaria i lavoratori dipendenti dello **[redacted]** si distinguono in due categorie: gli impiegati che utilizzano il terminale e tutti gli altri dipendenti; poiché il ricorrente non rientra nella categoria degli impiegati che utilizzano il terminale ai fini della visita medica che io svolgo è indifferente che le sue mansioni siano quelle di tutor o altre."

Nessuno dei 7 testimoni esaminati ha, infine, potuto confermare che dal 2007 in poi l'attore venne lasciato inattivo, privo di compiti da svolgere.

L'attore non ha, pertanto, provato che la **[redacted]** pose in essere nei suoi confronti condotte illegittime.

A ben vedere il ricorso dell'attore, più che da un illegittimo demansionamento, sembra nascere da un'ambizione (frustrata) a progredire professionalmente.

Tale ambizione, pur legittima, non assurge al rango di diritto soggettivo e non dà luogo ad azione nei confronti del datore di lavoro.

Per tutto quanto finora esposto, il ricorso viene respinto.

L'attore viene condannato a rimborsare alla **[redacted]** il compenso spettante ai suoi difensori che si liquida in € 1.800,00 oltre IVA.

La condanna si giustifica in virtù della soccombenza dell'attore e del suo sterile atteggiamento di chiusura rispetto al tentativo di conciliazione avviato dal Giudice e sostenuto dalla **[redacted]** (vedi i verbali di udienza dell'11.01.2011 e del 22.02.2011).

La liquidazione del compenso è avvenuta applicando i nuovi parametri stabiliti dal D.M. 20.07.2012, n. 140 entrato in vigore il 23.08.2012.

Tale decreto è applicabile anche alle liquidazioni relative a prestazioni professionali iniziate prima del 23.08.2012 e, tuttavia, ultimate dopo tale momento (Cass. Sez. Un. 17406/2012).

**P.Q.M.**

rigetta tutte le domande dell'attore;  
condanna l'attore a rimborsare alla convenuta il compenso spettante al suo difensore che liquida in € 1.800,00 oltre IVA;  
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.  
Cremona **[redacted]**.

Il Giudice

**[redacted]**  
Giulio D'Amico

Deposito alla Cancelleria di Cremona

14 MAR. 2013

Il Cancelliere (C.T.)  
(**[redacted]**)